



Città di Bellinzona

# Ordinanza municipale relativa alla formazione di accessi veicolari sulla proprietà comunale del quartiere di Bellinzona

## Indice

<b>art. 1</b>	<b>Requisiti indispensabili degli accessi veicolari</b>	<b>2</b>
<b>art. 2</b>	<b>Penalità</b>	<b>3</b>
<b>art. 3</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>3</b>

Il Municipio, richiamato l'art. 21 del **R.E.** (accessi dall'area pubblica)

ordina:

**art. 1 Requisiti indispensabili degli accessi veicolari**

Ogni formazione o adattamento di accesso a proprietà private dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- a. I raggi di curvatura minimi da entrambi i lati dovranno essere:
  - ml 3.00, dove non esiste marciapiede;
  - ml 1.00, dove esiste un marciapiedi.In casi particolari il Municipio può concedere deroghe.  
Restano riservate le disposizioni dell'art. 19bis delle NAPR (S. Giovanni – Via Nizzola – Via Vela – Ravecchia).
- b. Il campo stradale dovrà essere delimitato da mocche sporgenti 3 cm dal campo stradale o dal marciapiede e poste sulla proprietà privata. Ogni raccordo alla pavimentazione dovrà essere eseguito sulla proprietà privata.
- c. Sulla proprietà comunale non dovrà fuoriuscire né acqua né materiale alcuno; per questo l'accesso dovrà venire convenientemente pavimentato, al minimo per i primi 4 m. La pendenza dovrà essere tale da contenere il deflusso dell'acqua sulla proprietà privata: dove questo non risulti possibile si dovrà provvedere ad eseguire una griglia di raccolta a confine della proprietà comunale.
- d. Il ripristino della pavimentazione su sedime comunale dovrà essere eseguito da un'impresa specializzata e secondo le ulteriori direttive che verranno impartite dai competenti servizi dell'Amministrazione comunale.

**Planimetrie**

- e. Gli accessi attraverso i marciapiedi dovranno essere eseguiti mediante abbassamento della cordonata esistente e successivo smusso (vedi disegno qui riportato). È vietata l'esecuzione di rampette sporgenti sul campo stradale o installazioni analoghe di qualsiasi natura che siano in contrasto con il presente tipo normale.

**Sezione trasversale**

- f. La lunghezza dei raccordi laterali tra il marciapiede esistente e quello abbassato è variabile a dipendenza della lunghezza delle bordure esistenti e dell'altezza del marciapiede; questa dovrà comunque rispettare la misura minima di 1.00 m.
- g. Nel tratto del marciapiede abbassato, la pavimentazione dovrà essere ripristinata su tutta la lunghezza dello stesso da una ditta specializzata e secondo le direttive che verranno impartite dai competenti servizi del Comune (nel caso di pavimentazione in miscela bituminosa: strato portante in HMT 16 N spessore 4 cm; strato d'usura in AB 6 L spessore 2.5 cm).

**Sezione longitudinale**

**art. 2            Penalità**

Ove non siano applicabili altre disposizioni, le contravvenzioni alla presente ordinanza sono passibili di una multa da fr. 100.- a fr. 5'000.-.

La procedura contravvenzionale è retta dagli art. 145 e segg. LOC.

**art. 3            Entrata in vigore**

La presente ordinanza, non appena trascorsi i termini di esposizione, entrata immediatamente in vigore.

**Adottata con risoluzione municipale no. 381 del 16 gennaio 1995**

**In pubblicazione all'albo comunale dal 23 febbraio 1995 al 9 marzo 1995**

**In vigore dal 10 marzo 1995**